

# COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 16

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

*Adunanza ordinaria di prima convocazione*

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2021. ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **TRENTA** del Mese di **GIUGNO** alle **ore 17:30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1)	BALASSI	Monica	X	
2)	ADORNA	Pierangelo	X	
3)	BONZANI	Giacomo	X	
4)	GNUVA	Andrea	X	
5)	PIDO'	Placido	X	
6)	ADORNA	Roberto	X	
7)	RAMONI	Anna		X
8)	RAMONI	Ivan	X	
9)	RAMONI	Renzo		X
10)	RAMONI	Rosanna	X	
11)	TADINA	Anna		X
TOTALE			8	3

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa SALINA Antonella, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra. BALASSI MONICA – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **TRE** dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- Considerato che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Considerato che la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- Considerato che il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99;
- Preso atto che il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- Evidenziato che l'art. 8 del D.P.R. 158/99 disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione rifiuti;
- Dato atto che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- Vista la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- Visto che la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario, per la quale il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la sua validazione;
- Preso atto che tale Ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il Piano Economico Finanziario così redatto;
- Evidenziato che ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o propone modifiche;
- Preso atto che il Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" quale Ente territorialmente competente in data 21 giugno 2021 con delibera di Assemblea Consortile n. 10 ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari anno 2021 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR tra cui anche il PEF del Comune di Malesco che con delibera di Consiglio Comunale in data odierna è stato dallo stesso approvato;
- Considerato che le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile), determinato in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 3 al D.P.R. 158/1999;
- Visto che le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 e precisamente:
  - per le utenze non domestiche sulla base della superficie e della tipologia di attività svolta, con riferimento a categorie con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, distinte in n. 30 categorie così come disposto dal D.P.R. 158/1999 e 3 sub categorie come previsto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo;

- Evidenziato che il Piano Economico Finanziario anno 2021 determina un limite massimo tariffabile all'utenza di euro 37.543,00 rappresentativo delle entrate a copertura complessiva dei costi da coprire (costi Conser VCO e relativa IVA, costi ETC, Costi Comune);
- Atteso che sulla base della metodologia di calcolo tariffario applicata alla più recente ed aggiornata banca dati dei contribuenti, è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui rifiuti anno 2021, di cui all'allegato alla presente deliberazione;
- Rilevato che con D.L. 52/2021 è stato prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Considerata la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d. lgs. 446/97;
- Richiamati il comma 169, dell'art. 1 della Legge n.296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- Visto l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, come modificato dalla Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
- Considerato che l'articolo 1, comma 666, della legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992; il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia del VCO pari al 5% sull'importo del tributo;
- Ritenuto infine opportuno, in deroga alle ordinarie scadenze previste dal vigente regolamento di applicazione del tributo, fissare, per l'anno 2021, le seguenti scadenze di pagamento: 31 ottobre per rata unica a saldo;
- Visto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n 267;
- Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dagli otto consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare per l'anno 2021 le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI come indicate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di stabilire, in deroga alle ordinarie scadenze previste dal vigente regolamento di applicazione del tributo, le seguenti scadenze di pagamento anno 2021: 31 ottobre 2021 per rata unica a saldo;
- 4) Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i., nella misura percentuale deliberata dalla provincia del VCO pari al 5%;
- 5) Di provvedere ad inviare, esclusivamente per via telematica nei termini di legge, la presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico nei tempi stabiliti da normativa vigente.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente  
F.to *Balassi Monica*

Il Segretario Comunale  
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(Art. 49 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 30 giugno 2021

Il Segretario Comunale  
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 30 giugno 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to *Azzari dr. Fabio*

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 176 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villetta, lì 20 luglio 2021

Il Segretario Comunale  
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il 30 giugno 2021:

- Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villetta lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to *Salina Dott.ssa Antonella*

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Villetta, lì 20 luglio 2021

Il Segretario Comunale  
Salina Dott.ssa Antonella  
Firmato in originale agli atti